DISPOSIZIONI TRIBUTARIE URGENTI

Art. 3

Disposizioni in materia di riduzione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili

All'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente le riduzioni e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili, come sostituito dall'articolo 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La predetta facolta' puo' essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale".

Versione in vigore dal 11 maggio 1997, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni tributarie urgenti
Estremi	Decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 marzo 1997

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-tributarie-urgenti/art-3-disposizioni-in-materia-di-riduzione-dell-aliquota-dell-imposta

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it